

Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza
n. 3012 B
Camera dei Deputati
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0051620.pdf

Testo approvato dalla Camera dei Deputati Il 7 ottobre 2015	Testo approvato dal Senato della Repubblica 10 3 maggio 2017
<p style="text-align: center;">ART. 42. (Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Articolo suddiviso in 193 commi - n.d.r.)</p>
<p>1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il comma 63 è sostituito dal seguente:</p> <p>«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:</p> <p><i>a)</i> tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d' imposta, e comunque le spese anticipate di cui all' articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;</p> <p><i>b)</i> ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui all' legge 22 gennaio 1934, n. 64;</p> <p><i>c)</i> l' intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell' autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all' incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell' atto, l' importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell' atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;</p> <p><i>b)</i> il comma 64 è abrogato;</p> <p><i>c)</i> il comma 65 è sostituito dal seguente:</p> <p>«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il</p>	<p style="text-align: right;">commi</p> <p>143. Identico.</p>

credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto

<p>previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».</p>	
<p>2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal comma del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.</p>	<p>144. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell' articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune</p>
<p>3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> all' articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d' appello, tenendo conto della popolazione, dell' estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;</p> <p><i>b)</i> all' articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d' appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;</p> <p><i>c)</i> all' articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell' articolo 26»;</p>	<p>145. Identico:</p> <p><i>a)</i> identica;</p> <p><i>b)</i> identica;</p> <p>«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d' appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell' articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d' appello se tale distretto comprende più regioni»;</p> <p><i>c)</i> identico:</p> <p>«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d' appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;</p>

<p>d) all' articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell' impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine</p> <p>a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all' ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;</p> <p>b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d' appello;</p> <p>c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l' obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;</p> <p>e) all' articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«c) si serve dell' opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».</p>	<p>d) l' articolo 82 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d' appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.</p> <p>2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l' eventuale ufficio secondario di altro associato.</p> <p>3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26»;</p> <p>e) all' articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:</p> <p>«2-ter. Identico:</p> <p>a) identica;</p> <p>b) identica;</p> <p>c) identica;</p> <p>f) identica.</p>
---	--

146. All' articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell' archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all' utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell' estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

147. All' articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

148. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l' articolo 4 è sostituito dal seguente:

«ART. 4. - 1. - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

**Bologna: Archivi notarili distrettuali
aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d' Aosta,
Veneto.**

**Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi
sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»**